



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

### **IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V**

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l'art. 32, comma 2, in base al quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie [...] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro"*, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

**VISTO** l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di modifica dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale: *"Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione"*;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, recante *"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, il quale dispone che *"successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.: sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*;

**VISTO** la Circolare congiunta del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

**VISTO** l'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione"*;

**VISTO** l'art. 36, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del 2016 e s.m.i., in forza del quale nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, le

stazioni appaltanti rispettano, tra gli altri, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli affidamenti;

**VISTO** l'art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-*octies*, del citato Decreto Legislativo, rimanda, in via transitoria, alle linee guida emanate dall'ANAC con riferimento ai contratti sotto soglia;

**VISTO** il contenuto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**CONSIDERATA** l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale connessa alla pandemia da "Coronavirus-2019 - Sars-CoV-2" - in breve, COVID 19 e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi in data 25 febbraio 2020, in data 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché in data 1 e 10 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", da adottare nella c.d. "fase 2" dell'emergenza, che al punto 2 dell'allegato 6 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" definisce le modalità di ingresso del personale al luogo di lavoro attraverso la rilevazione della temperatura corporea del personale;

**VISTA** la direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione recante "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni", che al paragrafo 4 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico *"Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"* approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL";

**VISTO** il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", dell'aprile 2020, pubblicato dall'INAIL;

**VISTE** le "Linee guida per la regolamentazione delle misure per la "fase 2" nelle sedi centrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze", adottate dalla Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, in qualità di datore di lavoro - recanti prot. n. 49022 del 12/05/2020, in cui, tra le "Misure specifiche per la prevenzione dei focoli epidemici (lett. C) - Misurazione della temperatura corporea agli ingressi e gestione dell'esito relativo", si dispone che *"Verrà attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro. [...] Saranno adottate le seguenti tecnologie di rilevamento atte a garantire un corretto flusso di accesso nel rispetto della sicurezza e della privacy delle persone: A - telecamere termiche fisse/telecamere termiche mobili, da utilizzare nei casi di accesso pedonale di grandi flussi di persone presso gli accessi individuati dai Dirigenti per la sicurezza responsabili per le rispettive sedi. B - telecamere termiche mobili, da utilizzare nelle situazioni che richiedono maggior flessibilità nella rilevazione da*

*utilizzare presso gli accessi carrabili della sede ove esistenti, secondo le indicazioni fornite dai Dirigenti per la sicurezza responsabili per le rispettive sedi. C - termometri manuali a distanza, da utilizzare nel presidio medico ove presente”;*

**PRESO ATTO** che le richiamate Linee Guida attribuiscono ai Dirigenti per la sicurezza con funzione di coordinamento e i Dirigenti per la sicurezza operanti presso le sedi centrali del MEF (così come individuati dalla Direttiva del Ministro 5 febbraio 2015 e s.m.i. e dalla Direttiva 4 marzo 2019 n. 22619 e s.m.i.) il compito di predisporre le azioni necessarie per procedere alla graduale attuazione di quanto previsto nelle Linee guida e, ove necessario, le adeguano con propria determina anche in considerazione delle specifiche esigenze logistiche ed organizzative della rispettiva sede e che presso ciascuna sede saranno adottati, dai relativi responsabili, successivi atti nei quali verranno definite tempistiche e modalità di attuazione delle specifiche disposizioni contenute nelle Linee guida;

**VISTO** il “Protocollo anticontagio sedi MEF”, sottoscritto in data 29/07/2020 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le rappresentanze sindacali, recante “Misure di contenimento del contagio SARS-COV-2 e procedure da adottare per la protezione dei lavoratori “in presenza” e dei terzi” che, alla lettera C) nel prevedere, tra le altre misure, “la misurazione della temperatura corporea agli ingressi e gestione dell’esito relativo”, espressamente stabilisce: *“Viene attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori e sull’utenza esterna, prima dell’accesso al luogo di lavoro, tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale[...].”*

**VISTA** la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);

**VISTA** la determina, prot. n. 74130/2020, del 14/07/2020, con cui quest’Ufficio ha provveduto all’acquisto di sistemi fissi di rilevazione della temperatura corporea, in prossimità dei varchi di accesso del personale e dell’utenza, per le sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via dei Normanni 5/via Labicana 123 e piazza Dalmazia 1, Roma, come da richiesta dei referenti responsabili di ciascuna Sede;

**CONSIDERATO** che, con e-mail dell’08/07/2020, il Dirigente per la sicurezza della sede distaccata del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via dei Normanni 5/via Labicana 123, Roma, oltre all’acquisto dei sistemi fissi di rilevazione della temperatura per gli accessi di via dei Normanni e via Labicana, postulava, altresì, la seguente ulteriore esigenza: *“Per quanto riguarda invece gli accessi del pubblico in via Labicana 123 (Commissioni Tributarie) e dall’autorimessa, considerato che le soluzioni proposte necessiterebbero di verifiche da parte dei vigili del fuoco per il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, si esprime l’avviso che sia preferibile una soluzione meno impattante dal punto di vista realizzativo (su un immobile in conduzione) e più economica, consistente nella fornitura di due rilevatori termografici a staffa o a colonnina all’ingresso del pubblico, supervisionati da personale a ciò dedicato, in divisa ed istruito, in numero di due unità per la fascia oraria 8-13. A tale proposito, posto che non è possibile far fronte alla rappresentata esigenza con personale interno degli uffici in loco, stante la cronica carenza di personale in servizio rispetto alle dotazioni organiche, si ritiene necessario affidare il servizio in parola all’esterno; quanto alla durata del servizio, allo stato si ritiene di indicare il periodo 1 settembre 31 dicembre 2020, fermo restando che eventuali proroghe dello stato di emergenza sanitaria potranno influire sulla necessità della permanenza del servizio stesso [...]”;*

**PRESO ATTO**, quindi, della surriferita superiore richiesta volta ad ottenere l’istituzione di un servizio di sorveglianza in prossimità dei rilevatori termografici a staffa o a colonnina all’ingresso del pubblico in via Labicana 123 (Commissioni Tributarie) e dall’autorimessa del compendio MEF di via dei Normanni 5/Labicana 123, Roma, con personale dedicato in numero di 2 (due) unità, per la fascia oraria 8-13, dal lunedì al venerdì, per il periodo 1 settembre/31 dicembre 2020;

**VISTA** la determina, prot. n. 76929/2020, del 21/07/2020, con cui a seguito di indagine di mercato, quest’Ufficio ha affidato alla Global Investigation Service S.r.l. (P. IVA 08800741004), con sede legale in Roma, corso Duca di Genova n. 253, il servizio di sorveglianza così come richiesto dal Dirigente per la Sicurezza in servizio presso la citata sede;

**CONSIDERATO** che, con e-mail dell'08/09/2020, il Dirigente per la sicurezza della sede distaccata del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via dei Normanni 5/via Labicana 123, Roma, ha espresso la seguente ulteriore richiesta: "[...] faccio riferimento al recente affidamento alla ditta Global investigation service S.r.l. del servizio di due operatori in divisa per monitorare l'ordinata e corretta rilevazione della temperatura corporea da parte del personale e del pubblico alle apparecchiature termografiche installate presso la sede delle Commissioni tributarie sita in via Labicana 123. A tale proposito, nella fare istruttoria della determina che sto per assumere - nella qualità di dirigente per la sicurezza con funzioni di coordinamento del palazzo di via dei Normanni/via Labicana - per rendere operativo il nuovo protocollo anticontagio delle sedi MEF, sottoscritto dal datore di lavoro e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio u. s., è emersa la necessità, al fine di evitare assembramenti dell'utenza esterna in attesa di accedere ai servizi di segreteria o alle aule di udienza, di consentirne l'accesso solamente nella fascia oraria per cui il singolo utente è prenotato, ed il cui dettaglio giornaliero è elaborato dalle Commissioni tributarie. Poiché tale ulteriore attività non sembra poter essere pretesa con l'attuale contratto, constatata ora la necessità le chiedo di poter disporre una integrazione contrattuale volta ad inserire nell'oggetto del servizio svolto dai due operatori la verifica della coerenza dell'orario di accesso dell'utente nei locali delle Commissioni tributarie (di cui l'utente avrà cura di mostrare all'operatore la prenotazione) con l'orario programmato di appuntamento al front office o di udienza (a disposizione degli operatori ogni mattina da parte degli uffici delle Commissioni tributarie), consentendo l'accesso solamente all'utenza prenotata nella fascia oraria pertinente. Infine è emersa l'esigenza di far effettuare il servizio, indicativamente per un pomeriggio a settimana per la fascia oraria 14-17, ad un solo operatore per consentire l'ordinato svolgimento di eventuali udienze pomeridiane. In tale ipotesi le chiedo se vada chiesta apposita autorizzazione o se sia sufficiente registrare la prestazione oraria aggiuntiva e comunicarla ai fini del pagamento [...];

**PRESO ATTO** della necessità di apportare al contratto sottoscritto con la Global Investigation Service S.r.l. le seguenti ulteriori attività aggiuntive così richieste: 1) inserire nell'oggetto del servizio svolto dai due operatori la verifica della coerenza dell'orario di accesso dell'utente nei locali delle Commissioni tributarie (di cui l'utente avrà cura di mostrare all'operatore la prenotazione) con l'orario programmato di appuntamento al front office o di udienza (a disposizione degli operatori ogni mattina da parte degli uffici delle Commissioni tributarie), consentendo l'accesso solamente all'utenza prenotata nella fascia oraria pertinente; 2) far effettuare il servizio, indicativamente per un pomeriggio a settimana per la fascia oraria 14-17, ad un solo operatore per consentire l'ordinato svolgimento di eventuali udienze pomeridiane;

**VISTO** il preventivo trasmesso, a mezzo e-mail in data 09/09/2020 dalla Global Investigation Service S.r.l. (P. IVA 08800741004), in cui per l'integrazione dello svolgimento del servizio affidato presso il MEF è stimato un costo pari ad € 1.490,00 (I.V.A. esclusa);

**VISTO** che, in base al costo preventivato, è possibile procedere ad un affidamento diretto dell'intervento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1. di disporre l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Global Investigation Service S.r.l. (P. IVA 08800741004), con sede legale in Roma, corso Duca di Genova n. 253, i servizi aggiuntivi di sorveglianza così come richiesti dal Dirigente per la Sicurezza della sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via dei Normanni 5/Labicana 123, tramite la piattaforma del Mercato elettronico della Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.), con la modalità della Trattativa Diretta;

2. di quantificare l'importo complessivo dell'affidamento in **€ 1.490,00** (I.V.A. esclusa);

3. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Vincenzo Curia, in servizio presso l'Ufficio V della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Consegnatario in servizio presso la Sede in cui si svolgerà il servizio;

5. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V  
Dott.<sup>ssa</sup> Elena Luciano